



Prot. 1493/18/fncf/fta

Roma, 21 novembre 2018

Gentile

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e  
l'internazionalizzazione della formazione superiore  
UFFICIO VI  
Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca,  
esami di stato e professioni.  
Dott.ssa Vanda Lanzafame

mail: [vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it)

PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: *interpello sul requisito concorsuale dell'iscrizione all'Albo dei Fisici***

**La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo,**

premesso

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto *“Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”*, all'art. 3, espressamente prescrive: *“Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo”*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto *“Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”*, all'art. 6, commi 4 e 5, prevede che possano iscriversi, in via transitoria, nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici i professori universitari di ruolo o



# Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

aggregati, i ricercatori o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali e i dirigenti o dipendenti di enti pubblici o privati aventi determinati requisiti ivi riportati;

che il Ministero della Salute, con parere prot. DGPROF 0037978-P-01/08/2018, ha confermato che tutti i dirigenti e dipendenti pubblici e privati debbono essere iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici per l'esercizio delle attività di competenza di tali professioni;

## **dato atto**

**che non risulta ancora adottato lo specifico regolamento per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Fisico, né, quindi, istituito e bandito tale esame di Stato;**

**che risultano, invece, pubblicati bandi per concorsi ed avvisi per selezioni volti all'assunzione di Fisici, che, in attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, richiedono, correttamente, quali requisiti necessari l'abilitazione all'esercizio della professione di Fisico e l'iscrizione al relativo Albo;**

## **considerata**

**la necessità e l'opportunità di non precludere ai Fisici la partecipazione ai concorsi e selezioni sopra menzionati nel periodo transitorio occorrente per l'istituzione e lo svolgimento dell'esame di Stato, così come previsto dall'art. 8, comma 7, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3;**

## **chiede**

**al Dicastero ministeriale di adottare ogni azione di competenza affinché l'abilitazione all'esercizio della professione di Fisico e l'iscrizione al relativo Albo siano previsti, nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione pubblici, quali requisiti da conseguire, in via obbligatoria, entro e non oltre la data di adozione di specifico regolamento recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di tale professione, salvo che il candidato partecipante al concorso o alla selezione ricada, alla data di partecipazione, in una delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico".**

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ringrazia anticipatamente per la collaborazione istituzionale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi